

N. 879

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DOLAZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1996

Norme per il recupero del danno derivante da reati contro
la pubblica amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. - L'allarme sociale ed i gravi danni, sia in termini economici che di immagine, provocati da «Tangentopoli» hanno prodotto il ribaltamento di un sistema politico che ormai appare a tutti inaccettabile per una società civile.

I reati di «Tangentopoli» hanno fatto sì che la politica venisse gravemente menomata con il conseguente disporsi in posizioni apicali dello Stato di soggetti che potevano disporre di grosse somme di denaro e, quindi, dei più corrotti. Si era arrivati, quindi, ad un movimento perverso per cui la corruzione conseguiva il potere e viceversa.

Appare necessario intervenire per un verso ad immediata tutela della pubblica am-

ministrazione, facendo sì che soggetti indagati di reato, pur conservando eguale dignità, siano posti in condizione di non ulteriormente nuocere; per altro verso occorre, in necessaria ed evidente forma di autotutela, che non si continuino ad erogare somme a soggetti che, comunque, si sono appropriati di somme o beni dello Stato.

Qualora dalla sentenza appaia che, comunque, le somme sono state destinate ad enti, persone fisiche o giuridiche riconosciute e non, resta evidente che occorre un recupero del credito derivante da danno penale in forma immediata e, quindi, di autotutela, come previsto da leggi vigenti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici non economici indagati in procedimenti giudiziari per reati contro la pubblica amministrazione sono trasferiti ad una amministrazione diversa da quella in cui prestano servizio.

2. Ad essi sono attribuite funzioni analoghe, per inquadramento e mansioni, a quelle svolte in precedenza, atte ad evitare che l'indagato possa commettere ulteriori simili reati.

Art. 2.

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici non economici è risolto dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa per reati contro la pubblica amministrazione.

2. È abrogato l'articolo 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19.

Art. 3.

1. Il giudice che ha emesso una sentenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione deve dare notifica dell'avvenuto deposito di essa all'Avvocatura dello Stato.

2. L'Avvocatura dello Stato, entro trenta giorni dalla notifica, provvede alla quantificazione del danno derivante dal reato, tenendo conto del capitale, come da sentenza di condanna anche in parte motiva, della rivalutazione, degli interessi legali e delle spese, che trasmetterà alla amministrazione lesa.

3. L'Amministrazione lesa, con ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della

legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede al recupero del danno come quantificato dall'Avvocatura dello Stato, nei confronti di tutti i soggetti condannati e di coloro che comunque hanno fruito dei proventi del reato nei limiti della fruizione.

Art. 4.

1. Fino al completo risarcimento del danno e nei limiti della somma da risarcire, a coloro che hanno commesso reati contro la pubblica amministrazione non è corrisposta alcuna somma per alcun titolo da qualsiasi ente pubblico, anche economico, o organo costituzionale, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di pensione sociale.

2. Il giudice, in eventuale sede di opposizione, potrà disporre, ove ne sussistano i presupposti, la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, limitatamente alle somme eccedenti il comma 1.